



Comitato Regionale Toscano
Via Irlanda, 5 – 50126 Firenze
toscana@fitet.org – toscana@pec.fitet.org
<http://toscana.fitet.org>

Protocollo: **GST 2019/014**

Firenze, 4 Giugno 2019

Oggetto: Delibera Giudice Sportivo Territoriale

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

in relazione al ritiro della squadra Artigianelli Firenze C dai playoff di serie C2, ritiro comunicato prima della definizione degli incontri previsti per la stessa fase di playoff per iscritto,

VISTO

il Regolamento Nazionale Gare a squadre- parte generale- che riporta testualmente all'art. 13, comma 6 – “Rinuncia al Campionato dopo l'iscrizione”:

6. - La Società che partecipa ad un campionato che si svolge in più fasi e che, dopo aver partecipato ad una sua fase qualsiasi con proprie squadre ed ottenuto con almeno una di esse la qualificazione per la fase successiva, intende rinunciare alla fase per la quale si è qualificata, è obbligata a comunicare detta rinuncia per iscritto da inviare alla C.N.G.S. entro il termine prefissato dalle norme specifiche di ciascun campionato. La rinuncia è sanzionata con un'ammenda pari alla tassa di iscrizione.

DELIBERA

- di infliggere un'ammenda pari ad Euro 120,00 (tassa di iscrizione prevista per questo campionato) alla società A.S.D. Tennistavolo Artigianelli

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Laura Figlini



Comitato Regionale Toscano
Via Irlanda, 5 – 50126 Firenze
toscana@fitet.org – toscana@pec.fitet.org
<http://toscana.fitet.org>

Protocollo: **GST 2019/015**

Firenze, 4 Giugno 2019

Oggetto: Delibera Giudice Sportivo Territoriale

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

in relazione alla rinuncia della squadra T.T. Forte dei Marmi B alla partecipazione ai playoff di serie D2, in programma sabato 18 Maggio 2019 alle ore 16 presso il campo di gioco della società A.S.D. Tennistavolo Artigianelli a Firenze, sopravvenuta a causa di un errore da parte della stessa squadra che si è recata a Lucca anziché a Firenze e al successivo rifiuto di raggiungere Firenze per iniziare l'incontro previsto in calendario, rifiuto confermato anche per la partita in programma il giorno seguente nella stessa sede,

VISTO

il Regolamento Nazionale Gare a squadre- parte generale- che riporta testualmente all'art. 23. – “Rinuncia agli incontri di campionato”:

1. - L'eventuale rinuncia a disputare un incontro di qualsiasi fase di campionato deve essere comunicata per iscritto e pervenire con ogni mezzo alla C.N.G.S. (leggasi Commissione Regionale Gare a Squadre), con le motivazioni addotte per la rinuncia almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro...

3. - Se la comunicazione di rinuncia non perviene alla C.N.G.S. almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro, ove non sia possibile avvertire dell'annullamento dell'incontro, sia la squadra avversaria che il personale arbitrale prima della loro partenza, e se essi, in tutto o in parte, si presentano in campo, le spese relative di trasferta sono poste a carico della rinunciataria. L'eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla C.N.G.S., previa presentazione della relativa documentazione...

5. - Quando è già stata sanzionata una prima rinuncia come indicato al comma 3, la rinuncia ad un secondo qualsiasi incontro del campionato è sanzionata con:

a) l'esclusione della rinunciataria dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale;

b) il pagamento delle spese eventualmente sostenute dal personale arbitrale;

c) l'ammenda pari all'importo di tre volte la tassa di iscrizione. Eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla C.N.G.S., previa presentazione della relativa documentazione, secondo quanto previsto al comma 3;

d) la squadra rinunciataria è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello di Campionato Regionale più basso esistente;

6. - La rinuncia senza preavviso, anche se costituisce la prima rinuncia, e la rinuncia al campionato quando esso è già iniziato, sono sanzionate come indicato al comma 5.

CONSIDERATO

che la squadra T.T. Forte dei Marmi B si è rifiutata di giocare sia il sabato che la domenica con un preavviso inferiore a 48 ore e quindi rientrando nella casistica di "rinuncia senza preavviso"

DELIBERA

- di infliggere un'ammenda pari ad Euro 180,00 (tre volte la tassa di iscrizione prevista per questo campionato) alla società A.S.D. Tennistavolo Forte dei Marmi 2008;
- di richiedere il pagamento delle spese sostenute per il personale arbitrale pari a Euro 35,00;
- di richiedere il rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria Incas Caffè T.T. Lucca A, quantificate in Euro 50,00;
- di retrocedere la squadra T.T Forte dei Marmi B in serie D3 per la stagione 2019/2020.

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Laura Figlini

